

dossier

XIX Legislatura

Novembre 2025

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2226, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

Atto del Governo n. 319



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 293



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 391

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1	- 4 -
DISPOSIZIONI GENERALI.....	- 4 -
ARTICOLO 2	- 4 -
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2014, N. 29, RECANTE «ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/16/UE RELATIVA ALLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA NEL SETTORE FISCALE E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 77/799/CEE.....	- 4 -
ARTICOLO 3	- 7 -
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 2020, N. 100, RECANTE «ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/822 DEL CONSIGLIO, DEL 25 MAGGIO 2018, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2011/16/UE PER QUANTO RIGUARDA LO SCAMBIO AUTOMATICO OBBLIGATORIO DI INFORMAZIONI NEL SETTORE FISCALE RELATIVAMENTE AI MECCANISMI TRANSFRONTALIERI SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI NOTIFICA»	- 7 -
ARTICOLO 4	- 10 -
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 1° MARZO 2023, N. 32, RECANTE «ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2021/514 DEL CONSIGLIO DEL 22 MARZO 2021, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2011/16/UE RELATIVA ALLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA NEL SETTORE FISCALE	- 10 -
ARTICOLO 14	- 11 -
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L’EFFICACE ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI ADEGUATA VERIFICA E DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E SANZIONI	- 11 -
ARTICOLO 15	- 13 -
REGISTRAZIONE UNICA DI UN GESTORE DI CRIPTO-ATTIVITÀ	- 13 -
ARTICOLO 16	- 15 -
AUTORIZZAZIONE DI UN PRESTATORE DI SERVIZI PER LE CRIPTO-ATTIVITÀ	- 15 -
ARTICOLO 17	- 16 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI	- 16 -
ARTICOLO 18	- 17 -
NORME DI ESECUZIONE	- 17 -
ARTICOLO 19	- 19 -
CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA.....	- 19 -

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Atto n.	319
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo:	Attuazione della direttiva (UE) 2023/2226, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale
Riferimento normativo:	articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91
Relazione tecnica (RT):	presente

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva (UE) 2023/2226, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

La direttiva (UE) 2023/2226 (cosiddetta DAC8), entrata in vigore il 13 novembre 2023 e che deve essere recepita nell'ordinamento nazionale entro il 31 dicembre 2025, introduce modifiche al quadro normativo europeo relativo alla cooperazione amministrativa in materia fiscale, ampliando l'ambito di applicazione del sistema di cooperazione amministrativa istituito con la direttiva (UE) 2011/16 (DAC1), con l'obiettivo di potenziare il flusso informativo tra le autorità competenti degli Stati membri, in un'ottica di maggiore trasparenza e di più efficace contrasto alla frode, all'evasione e all'elusione fiscali. Essa interviene, in particolare, sulla comunicazione e sullo scambio automatico di informazioni riguardanti i proventi derivanti da operazioni in crypto-attività, gli accordi fiscali anticipati destinati ai soggetti privati più facoltosi e i dividendi su conti non di custodia.

Lo schema di decreto in esame è emanato ai sensi della legge n. 91 del 2025 (Legge di delegazione europea 2024) che all'articolo 1 delega il Governo ad adottare i decreti legislativi per il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui all'allegato A della medesima legge, tra cui la citata direttiva.

Lo schema di decreto in oggetto è composto di 20 articoli, di cui uno (articolo 19), recante una clausola di invarianza finanziaria ed è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Disposizioni generali

La norma indica il contenuto di ciascuno dei capi contenuti nel decreto legislativo. In particolare afferma che:

- il capo II modifica la disciplina sullo scambio di informazioni nel settore fiscale e sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;
- il capo III prevede la disciplina sullo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale su crypto-attività;
- il capo IV contiene la clausola di invarianza finanziaria e disciplina la decorrenza delle disposizioni.

La **relazione tecnica** afferma che la norma delinea la struttura del decreto e la sua suddivisione interna.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame indica il contenuto di ciascuno dei capi contenuti nello schema di decreto legislativo.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, stante il carattere meramente ricognitivo della norma.

ARTICOLO 2

Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante «Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE

La norma interviene sulla disciplina dei servizi di collegamento ai fini della cooperazione amministrativa nel settore fiscale, apportando specifiche modifiche al decreto legislativo n. 29 del 2014¹. In particolare:

- a) all'articolo 5 (Scambio automatico obbligatorio di informazioni), la norma introduce il nuovo comma 1.2, che prevede che, entro il 31 dicembre 2025, i servizi di collegamento comunichino alla Commissione almeno cinque – in luogo delle attuali quattro - categorie di reddito e di capitale elencate all'articolo 8 (Ambito di

¹ Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.

applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni), paragrafo 1, della direttiva, per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le autorità competenti di ogni altro Stato membro. Le informazioni riguardano i periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2026 o successivi;

Si precisa che per "servizi di collegamento" s'intendono, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 29 del 2014, gli uffici intermediari per lo scambio di dati e informazioni tra le autorità italiane e le omologhe amministrazioni estere, nonché con la Commissione europea.

Per quanto riguarda le categorie elencate all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva, esse sono le seguenti:

a) redditi da lavoro; b) compensi per dirigenti; c) prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell'Unione sullo scambio di informazioni e misure analoghe; d) pensioni; e) proprietà e redditi immobiliari.

b) la norma interviene altresì sul comma 1-*quater* del medesimo articolo 5, recante una deroga alla trasmissione automatica dei dati relativi ai *ruling* preventivi transfrontalieri per le operazioni relative esclusivamente alla situazione fiscale di una o più persone fisiche. La novella prevede che tale deroga non operi nel caso in cui il *ruling* preventivo transfrontaliero sia stato emanato, modificato o rinnovato dopo il 1° gennaio 2026 e laddove l'importo dell'operazione o della serie di operazioni del *ruling* preventivo transfrontaliero superi 1.500.000 euro o l'importo equivalente in altra valuta, ove tale importo sia indicato nel *ruling*. Ai fini del comma 1-*quater* in esame, indipendentemente dall'importo indicato nel *ruling*, se detto importo riguarda una serie di operazioni concernente beni, servizi o attività diversi, l'importo del *ruling* preventivo transfrontaliero comprende il valore totale sottostante. Qualora, invece, i medesimi beni, servizi o attività siano oggetto di più operazioni l'importo totale delle stesse non viene sommato. Lo scambio di informazioni sui *ruling* preventivi transfrontalieri relativi a persone fisiche non include i *ruling* sulla tassazione alla fonte per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente, i compensi per dirigenti e le pensioni dei non residenti;

Per *ruling* preventivo internazionale si intende la procedura tributaria che permette a chi opera a livello internazionale di raggiungere un accordo preventivo con le amministrazioni fiscali su come applicare le norme tributarie a specifiche transazioni transfrontaliere. La disciplina nazionale è contenuta nell'articolo 31-*ter* (Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale) del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

La relazione illustrativa sottolinea, tra l'altro, che, per effetto della modifica recata, ricorre comunque l'obbligo di scambio delle informazioni al verificarsi delle seguenti condizioni:

- il *ruling* preventivo transfrontaliero viene emanato, modificato o rinnovato dopo il 1° gennaio 2026;
- l'importo dell'operazione o delle serie delle operazioni oggetto del *ruling* è superiore alla soglia di 1.500.000 euro, o all'importo equivalente in altra valuta, ove tale importo sia indicato nel *ruling*.

c) la norma introduce il nuovo articolo 5-*bis*, recante disposizioni in tema di rilevazione e comunicazione del numero di identificazione fiscale (NIF) rilasciato da uno Stato membro o giurisdizione estera. In particolare, al comma 1 del nuovo articolo si prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta 2030, i soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte², che corrispondono a soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea redditi da lavoro dipendente e assimilati e pensioni, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, ove possibile, rilevino e indichino nella dichiarazione annuale e nella certificazione unica il NIF rilasciato dallo Stato membro o dalla giurisdizione di residenza del percettore.

Al comma 2 si prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta 2028, nelle istanze presentate in relazione a *ruling* preventivo transfrontaliero³, è indicato, ove possibile, anche il NIF rilasciato dallo Stato membro o dalla giurisdizione di residenza alla persona che presenta l'istanza e alle altre persone che possono essere interessate dal *ruling* preventivo transfrontaliero.

Al comma 3 si prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta avente inizio il 1° gennaio 2028, ai fini dell'identificazione delle entità appartenenti al gruppo multinazionale, l'entità appartenente al gruppo, residente nel territorio dello Stato, tenuta alla presentazione della rendicontazione paese per paese⁴, in qualità di controllante capogruppo, supplente della controllante capogruppo o entità designata, rilevi e comunichi, ove possibile, il NIF attribuito alle medesime entità da parte della rispettiva giurisdizione di residenza fiscale.

Al comma 4 si prevede che, nell'ambito dello scambio automatico obbligatorio di informazioni⁵ e dello scambio automatico delle rendicontazioni paese per paese⁶, l'Agenzia delle entrate comunichi anche le informazioni relative al NIF ricevute sulla base delle disposizioni dei succitati commi 1, 2 e 3.

La **relazione tecnica** afferma che la norma, che presenta natura procedurale, modifica il decreto legislativo n. 29 del 2014 aggiungendo all'articolo 5 il comma 1.2, modificando il comma 1-*quater* e inserendo l'articolo 5-*bis* in materia di rilevazione e comunicazione del numero di identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro o giurisdizione estera. L'Agenzia delle entrate provvederà all'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo

² I soggetti indicati nel titolo III (Ritenute alla fonte) del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

³ Come definito all'articolo 2, comma 1, lettera h-*bis*), del medesimo decreto legislativo n. 29 del 2014.

⁴ Ai sensi dell'articolo 2 (Obbligo di presentazione) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017 (Attuazione dell'articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale).

⁵ Di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 2014.

⁶ Di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017.

con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame interviene sulla disciplina dei servizi di collegamento ai fini della cooperazione amministrativa nel settore fiscale, apportando specifiche modifiche al decreto legislativo n. 29 del 2014⁷. In particolare, la norma prevede che i servizi di collegamento comunichino alla Commissione, entro il 31 dicembre 2025, almeno cinque - in luogo delle attuali quattro - categorie di reddito e di capitale oggetto di scambio automatico di informazioni con le autorità competenti di ogni altro Stato membro, relative ai periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2026. La norma circoscrive inoltre la portata della deroga allo scambio automatico di informazioni per i *ruling* preventivi transfrontalieri di persone fisiche, in particolare individuando una soglia di importo per le operazioni, i relativi criteri di calcolo e alcune esclusioni, e introduce la disciplina di un sistema di rilevazione e comunicazione del numero di identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro o giurisdizione estera.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, concordando con la relazione tecnica in merito al carattere procedurale della norma, e preso atto della rassicurazione fornita dalla medesima relazione riguardo al fatto che l'Agenzia delle entrate provvederà all'attuazione dei compiti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 3

Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica»

La norma interviene sulla disciplina della comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri⁸ soggetti all'obbligo di notifica, apportando a tal fine specifiche modifiche

⁷ Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.

⁸ Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 100 del 2020, per meccanismo transfrontaliero si intende, ai fini del medesimo decreto, uno schema, accordo o progetto, riguardante l'Italia e una o più giurisdizioni estere, qualora si

al decreto legislativo n. 100 del 2020⁹, in particolare con riferimento agli articoli di seguito citati.

La relazione illustrativa sottolinea che con il decreto legislativo n. 100 del 2020 sono state introdotte nel nostro ordinamento disposizioni sui termini e le modalità di comunicazione obbligatorie all'Agenzia delle Entrate, da parte degli intermediari e dei contribuenti, di informazioni sui "meccanismi di pianificazione fiscale" potenzialmente aggressiva aventi almeno un elemento transfrontaliero. La relazione sottolinea altresì che la nozione di intermediari comprende, a titolo esemplificativo, banche, società di gestione accentrata di strumenti finanziari, società di intermediazione mobiliare (SIM), società di gestione del risparmio (SGR), imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), società fiduciarie e *trust*, stabili organizzazioni di istituzioni finanziarie estere che svolgono le medesime attività delle istituzioni finanziarie e tenute alla comunicazione, nonché professionisti soggetti agli obblighi antiriciclaggio, individuati dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2007, fra cui: dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati.

- a) articolo 3 (Obblighi di comunicazione e esoneri), comma 6, che nel testo vigente prevede che nei casi¹⁰ di esonero dall'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero in capo all'intermediario durante la pendenza di un procedimento giudiziario o in relazione a esso, oppure laddove le informazioni trasmissibili possano far emergere una responsabilità penale, l'intermediario sia obbligato a informare ogni altro intermediario coinvolto nel meccanismo transfrontaliero di cui abbia conoscenza o, in assenza di quest'ultimo, il contribuente interessato, circa la sussistenza dell'obbligo a loro carico di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all'Agenzia delle entrate. La novella sostituisce la previsione in esame con un'altra secondo cui, nei medesimi casi sopra citati, l'intermediario è obbligato a informare, senza indugio, il proprio cliente, se tale cliente è un intermediario o, in assenza di quest'ultimo, il contribuente interessato, circa la sussistenza dell'obbligo a loro carico di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all'Agenzia delle entrate;

verifichi almeno una delle seguenti condizioni: 1) non tutti i partecipanti allo schema, accordo o progetto risiedono, a fini fiscali, nel territorio dello Stato; 2) uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto sono contemporaneamente residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato e in una o più giurisdizioni estere; 3) uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto svolgono la propria attività in una giurisdizione estera tramite una stabile organizzazione ivi situata e lo schema, accordo o progetto riguarda almeno una parte dell'attività della stabile organizzazione; 4) uno o più è partecipanti allo schema, accordo o progetto, senza essere residenti ai fini fiscali o avere una stabile organizzazione in una giurisdizione estera, svolgono in tale giurisdizione un'attività; 5) lo schema, accordo o progetto può alterare la corretta applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni o sull'identificazione del titolare effettivo.

⁹ Attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.

¹⁰ Di cui ai commi 4 e 5.

- b)* articolo 6 (Oggetto della comunicazione), comma 1, lettera *a*), specificando che le informazioni oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate non comprendono quelle relative all'identificazione degli intermediari esonerati dall'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero in capo all'intermediario durante la pendenza di un procedimento giudiziario o in relazione a esso, oppure laddove le informazioni trasmissibili possano far emergere una responsabilità penale¹¹;
- c)* articolo 6 (Oggetto della comunicazione), comma 1, lettera *c*), specificando che la sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione, che è riportata dalla norma tra le informazioni oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate, include il riferimento al nome con il quale il meccanismo è comunemente noto, e una descrizione dei pertinenti meccanismi, e qualsiasi altra informazione che possa aiutare l'autorità competente a valutare un potenziale rischio fiscale, senza divulgare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale o informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

La **relazione tecnica** afferma che la norma, che presenta natura procedurale, modifica il decreto legislativo n. 100 del 2020 in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame apporta modifiche alla disciplina della comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri, di cui al decreto legislativo n. 100 del 2020, intervenendo sui soggetti che, l'intermediario, ove esonerato dall'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate, deve informare circa la sussistenza dell'obbligo a loro carico di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all'Agenzia delle entrate e precisando le informazioni oggetto di comunicazione. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, concordando con la relazione tecnica in merito al carattere procedurale della norma.

¹¹ Di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3.

ARTICOLO 4

Modifiche al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

La norma interviene sulla disciplina in materia di obblighi di scambio di informazioni fiscali fra gestori di piattaforme digitali, apportando specifiche modifiche al decreto legislativo n. 32 del 2023¹², con riferimento ai seguenti articoli:

- a) articolo 2 (Definizioni), comma 1, dove viene introdotta la definizione di “Servizio di identificazione”, consistente in un processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione da uno Stato membro o dall’Unione al fine di accertare l’identità e la residenza fiscale di un venditore;
- b) articolo 11 (Informazioni da comunicare), comma 1, dove, tra le informazioni oggetto di comunicazione all’Agenzia delle entrate vengono introdotti l’identificativo del servizio di identificazione e lo Stato membro di emissione, in presenza della condizione indicata dalla norma, alla quale si associa anche una semplificazione degli obblighi comunicativi allo Stato membro di emissione dell’identificativo del servizio di identificazione;
- c) articolo 14 (Registrazione unica di un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione), comma 4, dove viene previsto che sia direttamente l’Agenzia delle entrate – e non più la Commissione europea su richiesta dell’Agenzia delle entrate – a cancellare dal registro centrale, nei casi previsti, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

La **relazione tecnica** afferma che la norma, che presenta natura procedurale, modifica in chiave additiva gli articoli 2, 11 e 14 del decreto legislativo n. 32 del 2023 in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame interviene sulla disciplina in materia di obblighi di scambio di informazioni fiscali fra gestori di piattaforme digitali, apportando specifiche modifiche al decreto legislativo n. 32 del 2023¹³, con riferimento alla definizione di “Servizio di identificazione”, alle informazioni oggetto di

¹² Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

¹³ Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

comunicazione all'Agenzia delle entrate e al soggetto – ora individuato nell'Agenzia delle entrate e non più nella Commissione europea – deputato alla cancellazione dal registro centrale, nei casi previsti, del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, concordando con la relazione tecnica circa il carattere procedurale della norma.

ARTICOLO 14

Ulteriori disposizioni per garantire l'efficace attuazione delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione e sanzioni

La norma reca disposizioni in materia di attuazione delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione. In particolare, viene previsto che, a seguito dell'invio di due solleciti successivi alla prima richiesta, sempre che siano decorsi sessanta giorni dall'invio di quest'ultima, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione impedisca all'utente di cripto-attività che non ha fornito le informazioni di cui agli articoli da 9 a 12 di effettuare operazioni oggetto di comunicazione (comma 1).

Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione conserva i dati relativi alle attività intraprese e alle informazioni utilizzate per adempiere agli obblighi di adeguata verifica a fini fiscali di cui agli articoli da 9 a 12, e agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 13 fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui le informazioni sono comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate (comma 2).

Gli articoli da 9 a 12 riguardano rispettivamente: le procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le persone fisiche utenti di cripto-attività; le procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le entità utenti di cripto-attività; i requisiti per la validità delle autocertificazioni; gli obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale; mentre l'articolo 13 riguarda gli obblighi di comunicazione.

La norma prevede, infine, che nei casi di violazione degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali di cui agli articoli da 9 a 12 o degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 13 (v. sopra) si applichi la sanzione amministrativa prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari dall'articolo 10 (Violazione degli obblighi degli operatori finanziari), comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 471 del 1997¹⁴, ovvero dall'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 173 del 2024¹⁵, a decorrere dal 1° gennaio 2026¹⁶. (comma 3).

¹⁴ Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il provvedimento è abrogato, ai sensi dell'articolo 101, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 173 del 2024 (Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali), a decorrere dal 1° gennaio 2026.

¹⁵ Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.

¹⁶ Dalla data di cui all'articolo 102, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 173 del 2024.

L'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 471 del 1997 prevede che la sanzione di cui al comma 1 del medesimo articolo si applichi nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973. Il citato comma 1 stabilisce che se viene omessa la trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973¹⁷, e dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972¹⁸ nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi.

L'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 173 del 2024, che si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2026, riproduce il contenuto dell'articolo 10, comma 1-*bis*, sopra citato.

La **relazione tecnica**, ribadito il contenuto della norma, afferma che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame disciplina l'interruzione delle operazioni per gli utenti che non forniscano le informazioni richieste dopo due solleciti, sempre che siano decorsi sessanta giorni dalla prima richiesta (comma 1) e prevede che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione conservino per dieci anni i dati relativi alle attività per adempiere agli obblighi di adeguata verifica e comunicazione (comma 2), disponendo, per i casi di violazione di tali obblighi, una sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro (comma 3).

La relazione tecnica si limita ad affermare che dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, stante il carattere procedurale delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e atteso che il comma 3 interviene su una sanzione esistente senza diminuirne l'importo né restringerne il campo di applicazione.

¹⁷ Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

¹⁸ Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

ARTICOLO 15

Registrazione unica di un gestore di cripto-attività

La norma reca disciplina in tema di registrazione unica di un gestore di cripto-attività¹⁹. In particolare, essa prevede che un gestore di cripto-attività che è un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione²⁰, soggetto agli obblighi di comunicazione in Italia ai sensi dell'articolo 7 (Prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione), comma 1, lettera *b*), numeri 1), 2), 3) e 4)²¹, o comma 2²², si registri presso l'Agenzia delle entrate prima della fine del periodo entro il quale tale gestore deve comunicare le informazioni di cui all'articolo 13 (Obblighi di comunicazione) (ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni) (comma 1).

Il gestore di cripto-attività che soddisfa le condizioni di cui al succitato articolo 7, comma 1, lettera *b*), numeri 1), 2), 3) o 4), o comma 2, in più di uno Stato membro dell'Unione Europea, si registra presso l'autorità competente di uno di tali Stati membri, prima della scadenza del periodo entro il quale il gestore di cripto-attività deve comunicare le informazioni di cui all'articolo 13 (comma 2).

La norma prevede altresì che non sia tenuto alla registrazione presso l'Agenzia delle entrate il gestore di cripto-attività che è un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *i*), se detto gestore di cripto-attività non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale in Italia a norma dell'articolo 7, commi da 3 a 8, in virtù del fatto che tali obblighi sono espletati dal medesimo gestore di cripto-attività in un qualsiasi altro Stato membro o in una giurisdizione qualificata non-UE (comma 3).

Vengono dunque individuate le informazioni che il gestore di cripto-attività che è un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione fornisce al

¹⁹ Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del provvedimento in esame, si definisce “gestore di cripto-attività”, un soggetto che fornisce servizi per le cripto-attività diverso da un prestatore di servizi per le cripto-attività e dunque diverso da quello che la lettera *g*) definisce “un prestatore di servizi per le cripto-attività quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114” (ossia una persona giuridica o altra impresa la cui occupazione o attività consiste nella prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale e che è autorizzata a prestare servizi per le cripto-attività conformemente all'articolo 59 del medesimo regolamento).

²⁰ Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *i*), si definisce “prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione” un prestatore di servizi per le cripto-attività o un gestore di cripto-attività che presta uno o più servizi per le cripto-attività consistenti in operazioni di scambio per o per conto di un utente oggetto di comunicazione.

²¹ L'articolo 7, comma 1, lettera *b*), numeri 1), 2), 3) e 4), del provvedimento in esame individua i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, diversi da quelli autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività all'interno dell'Unione ai sensi degli articoli 63 e 60 del regolamento (UE) 2023/1114. Essi sono: entità o persone fisiche residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato; entità costituite o organizzate in base a disposizioni nazionali e aventi la personalità giuridica o soggette all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi nel territorio dello Stato; entità gestite nello Stato; entità o persone fisiche che hanno una sede abituale di attività nel territorio dello Stato.

²² L'articolo 7, comma 2, del provvedimento in esame individua i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione operanti nel territorio dello Stato mediante una succursale relativamente alle operazioni oggetto di comunicazione effettuate tramite tale succursale.

momento della registrazione presso l'Agenzia delle entrate (comma 4), relativamente alle quali si prevede che egli comunichi le eventuali modifiche (comma 6). La registrazione ha effetto a decorrere dalla prima comunicazione delle informazioni successiva (comma 5).

La norma prevede inoltre che il gestore di cripto-attività sia cancellato dal registro dei gestori di cripto-attività se: il gestore di cripto-attività notifichi all'Agenzia delle entrate di non avere più utenti oggetto di comunicazione nell'Unione Europea o, in assenza di tale notifica, vi siano motivi per ritenere che il gestore di cripto-attività abbia cessato le attività; il gestore di cripto-attività non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b)²³; l'Agenzia delle entrate ha revocato la registrazione ai sensi del successivo comma 8 (comma 7), che prevede che se un gestore di cripto-attività registrato in Italia non rispetta gli obblighi di comunicazione²⁴, l'Agenzia delle entrate, dopo almeno trenta giorni dal secondo sollecito e comunque entro novanta giorni dal secondo sollecito, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 14, comma 3, del provvedimento in esame, revoca la registrazione del gestore di cripto-attività (comma 8).

Viene altresì previsto che un gestore di cripto-attività la cui registrazione in uno Stato membro sia stata revocata a seguito della violazione degli obblighi di comunicazione ai sensi dell'allegato VI, sezione V, parte F, punto 7²⁵, della direttiva 2011/16/UE, si possa registrare presso l'Agenzia delle entrate solo dopo aver fornito all'Agenzia delle entrate garanzie adeguate circa il suo impegno a ottemperare agli obblighi di comunicazione nell'Unione Europea, ivi compresi eventuali obblighi di comunicazione residui cui non ha adempiuto (comma 9).

La norma prevede infine che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, siano stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni dell'articolo in esame (comma 10).

La **relazione tecnica**, ribadito il contenuto della norma, afferma che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame disciplina la registrazione dei gestori di cripto-attività presso l'Agenzia delle entrate, definendo

²³ Ossia essere un soggetto che fornisce servizi per le cripto-attività diverso da un prestatore di servizi per le cripto-attività.

²⁴ Di cui all'articolo 13.

²⁵ Al citato punto 7 si prevede che, se un Gestore di Cripto-attività non rispetta l'obbligo di comunicazione di cui alla sezione II, parte B, dell'allegato in esame, dopo due solleciti da parte dello Stato membro in cui è avvenuta la registrazione unica, lo Stato membro in cui è avvenuta la registrazione unica, fatto salvo l'articolo 25 *bis*, adotta le misure necessarie per revocare la registrazione del Gestore di Cripto-attività effettuata a norma dell'articolo 8 *bis quinquies*, paragrafo 7. La registrazione è revocata entro 90 giorni ma non prima della scadenza di 30 giorni dal secondo sollecito.

il termine e la decorrenza, le informazioni da fornire e la comunicazione delle eventuali modifiche, nonché i casi di esonero, cancellazione e revoca della registrazione e le condizioni per una nuova registrazione di gestori già revocati in altro Stato membro dell'UE. Le modalità di attuazione delle disposizioni sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

La relazione tecnica afferma che dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, stante il carattere ordinamentale della norma, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 16

Autorizzazione di un prestatore di servizi per le crypto-attività

La norma prevede che entro il 31 dicembre di ciascun anno la Banca d'Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) comunichino all'Agenzia delle entrate l'elenco dei prestatori di servizi per le crypto-attività autorizzati ai sensi dell'articolo 63 (Valutazione della domanda di autorizzazione e concessione o rifiuto dell'autorizzazione) del regolamento (UE) 2023/1114²⁶, nonché dei soggetti autorizzati a prestare servizi per le crypto-attività nel territorio dello Stato a seguito di notifica ai sensi dell'articolo 60 (Prestazione di servizi per le crypto-attività da parte di talune entità finanziarie) del medesimo regolamento (UE) 2023/1114 (comma 1). Viene altresì previsto che l'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Banca d'Italia e la CONSOB, individui, con apposito provvedimento, le modalità di trasmissione degli elenchi di cui al comma 1 (comma 2).

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che le autorità nazionali che, per effetto del decreto legislativo, svolgeranno le funzioni previste dal provvedimento, procederanno ad effettuare tali attività tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Sul punto la relazione evidenzia che la Banca d'Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) hanno un bilancio autonomo e godono della più ampia indipendenza finanziaria. Pertanto, dette Autorità provvederanno all'attuazione dei compiti di cui al

²⁶ Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.

presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che la Banca d'Italia e la CONSOB, con modalità da esse stesse individuate, comunichino all'Agenzia delle entrate l'elenco dei prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati e dei soggetti autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività nel territorio dello Stato. La relazione tecnica sottolinea che la Banca d'Italia e la CONSOB hanno un bilancio autonomo e godono della più ampia indipendenza finanziaria, e che, pertanto, provvederanno all'attuazione dei compiti di cui al provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare, preso atto di quanto risulta dalla relazione tecnica e considerato che la Banca d'Italia e la CONSOB non rientrano nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni, ai fini del conto economico consolidato, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

ARTICOLO 17

Disposizioni in materia di protezione di dati personali

La norma prevede che l'Agenzia delle entrate e i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione siano titolari del trattamento dei dati personali quando determinano le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679²⁷. Viene altresì previsto che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione:

- a) informino ogni soggetto interessato che le informazioni a esso relative saranno raccolte e trasferite in conformità alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011²⁸ e alle norme di recepimento;

²⁷ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

²⁸ Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.

- b) forniscano a ogni soggetto interessato tutte le informazioni che il medesimo soggetto ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento ai sensi del citato regolamento (UE) 2016/679, nonché del decreto legislativo n. 196 del 2003²⁹, in tempo utile per poter esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati e, in ogni caso, prima che le informazioni siano comunicate.

La **relazione tecnica**, ribadito il contenuto della norma, afferma che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che l'Agenzia delle Entrate e i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione siano titolari del trattamento dei dati quando determinano finalità e mezzi del predetto trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679³⁰. I prestatori informano gli interessati in merito alla raccolta e trasmissione dei dati in conformità alla direttiva 2011/16/UE³¹ e alle norme di recepimento e forniscono tempestivamente agli interessati le informazioni che hanno diritto di ottenere per l'esercizio dei loro diritti in materia di protezione dei dati.

La relazione tecnica afferma che dall'attuazione della norma in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della norma.

ARTICOLO 18

Norme di esecuzione

La norma prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate siano stabilite le modalità e i termini per la comunicazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni, di cui all'articolo 13, riguardanti gli utenti di cripto-attività che sono utenti

²⁹ Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

³⁰ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

³¹ Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.

oggetto di comunicazione o che hanno persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione (comma 1). L'elenco delle giurisdizioni qualificate non-UE di cui all'articolo 6, comma 9, lettera *b*), è pubblicato sui siti *internet* istituzionali del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate, entro il 15 maggio di ciascun anno (comma 2).

Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, lettera *b*), del provvedimento, per "Giurisdizione Qualificata Non-UE" si intende una giurisdizione non-UE nella quale vige un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti concluso con le autorità competenti di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea che sono identificati come giurisdizioni oggetto di comunicazione in un elenco pubblicato dalla giurisdizione non-UE, oppure una giurisdizione non-UE con la quale vige un accordo per effetto del quale l'Italia è obbligata a fornire alla stessa informazioni equivalenti a quelle di cui all'articolo 13 relativamente alle persone oggetto di comunicazione residenti nella medesima giurisdizione ed è indicata nell'elenco pubblicato sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e sul sito dell'Agenzia delle entrate.

La **relazione tecnica**, ribadito il contenuto della norma, afferma che dall'attuazione della stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di stabilire le modalità e i termini per la comunicazione, alla stessa Agenzia delle entrate, delle informazioni rilevanti riguardanti gli utenti di cripto-attività che sono utenti oggetto di comunicazione o che hanno persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione. La norma stabilisce altresì che l'elenco delle giurisdizioni qualificate non-UE debba essere pubblicato, entro il 15 maggio di ciascun anno, sui siti *internet* istituzionali del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate.

La relazione tecnica si limita ad affermare che dall'attuazione della norma in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della norma di cui trattasi.

ARTICOLO 19

Clausola di invarianza finanziaria

La norma prevede che dall'attuazione del provvedimento in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 19 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della disposizione.